

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE - FINANZA
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Prot. n. 102/1180

am/ ND

Bari, li 8/4/80

Ill.mo Sig. Presidente della 6^a Commis-
sione Consiliare

SEDE

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio


→ SEDE

Oggetto: d.d.l. "Azioni di rivalsa sanitaria".

La 1 Commissione, nella seduta del 31/3/80, ha esaminato ed ap-
provato il d.d.l. in oggetto apportando le seguenti modifiche:

- 1) Art. 3 - 3 rigo: anzicchè "così come già previsto" dire "in confor-
mità di quanto prescritto";
- 2) Art. 4 - 2 rigo - dopo "Regione Puglia" aggiungere "ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Puglia";
- 3) Art. 5 - eliminare le prime due righe, inserite nell'art. 4; e la-
sciare invariata la rimanente parte.

Distinti saluti



IL PRESIDENTE

(prof. Marcello Rizzo)

d'ordine

Marcello Rizzo

vt
lunco

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Disegno di Legge:

"AZIONI DI RIVALSA SANITARIA"

relatore:
Prof. Giovanni Dilonardo

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

ART. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le somme dovute per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa ospedaliera, recuperate secondo i criteri e le modalità di cui alle Leggi Regionali 15 dicembre 1976 n. 27 e 15 novembre 1977 n. 36, sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria Regionale.

La Regione Puglia, in relazione a quanto disposto negli artt. 51, 52 e 69 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, provvede a versare tali somme al bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre.

ART. 2

A decorrere dall'effettivo trasferimento delle funzioni alle Unità sanitarie locali, le medesime provvedono alla istruttoria delle azioni di rivalsa sanitaria, secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale competente.

La Giunta Regionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1977 n. 39, può stipulare convenzioni con le Imprese assicuratrici.

ART. 3

Gli uffici regionali del contenzioso, nell'ambito di competenza territoriale, esercitano il controllo sulle azioni di rivalsa sanitaria, in conformità di quanto prescritto dalla L.R. 15 dicembre 1976, N. 27, e provvedono alla definizione delle azioni di rivalsa sanitarie avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.